

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 14844/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14844 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Confederazione Italiana Armatori - Confitarma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Paolo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza della Repubblica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Cnel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Conf. Gen. Italiana Imprese, Attività Prof. Lavoro Aut. – Confcommercio Imprese per L'Italia, Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi – Confesercenti, Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della

Logistica – Confetra, Confartigianato – Cna – Casartigiani, Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori – Unsic Service S.r.l., Confederazione Italiana Piccola e Media Impresa – Confapi, Confederazione Italiana Libere Professioni – Confprofessioni, Associazione Bancaria Italiana – Abi, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Cna, Casartigiani - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, Confederazione Generale dell'Industria Italiana - Confindustria, non costituiti in giudizio;

Confederazione Nazionale Coldiretti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Ghera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana – Confagricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Conftrasporto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Porto e Paolo Cavallari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Leopoldo Facciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata – Confapi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Avilio Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;

Confprofessioni – Confederazione Italiana delle Libere Professioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Izzo e Claudio Cataldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

U.N.S.I.C. Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori in P.L.R.P.T., in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Di Iacovo e Gandolfo Maurizio Ballistreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica - Confetra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 32;

Confcommercio-Imprese per L'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Di Porto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del D.P.R. dell'8 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 18 settembre 2023 – serie generale, con il quale sono stati nominati i quarantotto rappresentanti delle categorie produttive del CNEL per la XI Consiliatura, per il quinquennio 2023-2028, nella parte in cui non è stato assegnato alcun seggio a Confitarma;
- del D.P.R. dell'8 settembre 2023, comunicato con nota prot. DICA n. 28712 P 4.8.1.1.4 del 3 ottobre 2023, con il quale è stato respinto il ricorso in opposizione proposto da Confitarma, ex art. 4, comma 4 della legge n. 936/1986, avverso l'elenco provvisorio adottato con nota prot. DICA-0012570-P del 27 aprile 2023;
- della deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 settembre 2023, anch'essa citata nel D.P.R. dell'8 settembre 2023;
- della nota prot. n. 8120 del 10 luglio 2023 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- della nota prot. n. 21261 del 9 giugno 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- della proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alla ripartizione e assegnazione dei seggi in favore delle organizzazioni sindacali di

carattere nazionale, adottata con nota prot. DICA-0012570-P del 27 aprile 2023, nella parte in cui il rappresentante designato da Confitarma non è stato incluso tra i componenti del CNEL, nell'ambito della procedura di rinnovo per il quinquennio 2018-2023;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso agli atti impugnati, ancorché non conosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del D.P.R. del 20 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2023 – serie generale, con il quale il Presidente della Repubblica ha disposto la nomina a componente del CNEL, in rappresentanza della categoria "imprese", del Dott. Sandro Gambuzza, in sostituzione del Dott. Massimiliano Giansanti;

- del D.P.R. del 20 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2023 – serie generale, con il quale il Presidente della Repubblica ha disposto la nomina a componente del CNEL, in rappresentanza della categoria "imprese", del Dott. Stefano Messina, in sostituzione del Dott. Paolo Uggè;

- della nota n. 0002383 del 27 ottobre 2023, con la quale il Presidente del CNEL, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la nota n. 363, pervenuta in data 16 ottobre 2023, con la quale Confagricoltura ha comunicato la designazione del Dott. Sandro Gambuzza, in sostituzione del Dott. Massimiliano Giansanti;

- della deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023, concernente la nomina a componente del CNEL, in rappresentanza della categoria "imprese", del Dott. Sandro Gambuzza, in sostituzione del Dott. Massimiliano Giansanti, su designazione del Presidente di Confagricoltura;

- della nota n. 0002382 del 27 ottobre 2023, con la quale il Presidente del CNEL, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, ha trasmesso alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri la nota n. 23-083, pervenuta in data 10 ottobre 2023, con la quale Confrasperto ha comunicato la designazione del Dott. Stefano Messina, in sostituzione del Dott. Paolo Uggè;

- della deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023, concernente la nomina a componente del CNEL, in rappresentanza della categoria "imprese", del Dott. Stefano Messina, in sostituzione del Dott. Paolo Uggè, su designazione del Presidente di Confrasperto;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso agli atti impugnati, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza della Repubblica, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Confederazione Nazionale Coldiretti, della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana – Confagricoltura, di Confrasperto, di Confartigianato Imprese, del Cnel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata – Confapi, di Confprofessioni – Confederazione Italiana delle Libere Professioni, di Cna, di Casartigiani, di U.N.S.I.C. Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori in P.L.R.P.T., di Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica - Confetra e di Confcommercio-Imprese per L'Italia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2024 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto opportuno, ai fini del decidere, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ivi compresi i singoli soggetti nominati per effetto dei provvedimenti impugnati, a mezzo di pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e del nominativo dei soggetti identificati, da parte

ricorrente, quali controinteressati, sul sito *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri e su quello del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro nelle rispettive sezioni "Amministrazione trasparente";

Considerato, pertanto:

a) che le Amministrazioni avranno obbligo di pubblicare sul proprio sito un sunto del ricorso, nonché l'elenco dei nominativi dei controinteressati, onerando parte ricorrente di produrre i documenti testé indicati;

b) che nella predetta pubblicazione dovrà essere inserito l'avviso che la stessa viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere inseriti gli estremi), al fine di conseguire un'effettiva conoscenza da parte dei controinteressati;

c) che le Amministrazioni non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il sunto del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

d) che le Amministrazioni dovranno rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nei rispettivi siti degli atti anzidetti;

e) che le Amministrazioni dovranno, inoltre, curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

Ritenuto che detto adempimento dovrà essere eseguito entro il termine di 20 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, eventualmente anche a mezzo PEC, della presente ordinanza e che dell'avvenuta notifica nei modi indicati dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, attestazione nei successivi 10 giorni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dispone l'integrazione del contraddittorio a cura della parte ricorrente ai soggetti indicati in motivazione, nei termini ivi previsti.

Fissa per la prosecuzione della trattazione del giudizio l'udienza pubblica del 6 novembre 2024.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere

Alberto Ugo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Alberto Ugo

IL PRESIDENTE

Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO